

C O M U N E D I P R O C I D A - *Provincia di Napoli*

Via Libertà, n. 12 bis – 80079 PROCIDA – P. IVA 00634830632

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (organo monocratico)

*presso Sez. 1 - Affari Generali e Istituzionali - Tel.: 0818101941; Fax: 0818968803
email: comune.procida@asmepec.it*

Verbale n. 7 del 21 /10/2013

Il verbale è trasmesso

al Sindaco

all'Assessore all'Azienda Comunale e Personale

al Segretario Comunale – Responsabile della Trasparenza

al Responsabile 1° Sez. – Affari Generali ed Istituzionali

al Responsabile 7° Sez. – Servizi Finanziari

C O M U N E D I P R O C I D A - Provincia di Napoli

Via Libertà, n. 12 bis – 80079 PROCIDA – P. IVA 00634830632

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (organo monocratico)

presso Sez. 1 - Affari Generali e Istituzionali - Tel.: 0818101941; Fax: 0818968803
email: comune.procida@asmepec.it

Verbale n. 7 del 21/10/2013

Oggetto:

- 1) Monitoraggio del lavoro flessibile 2012 - adempimenti ex articolo 36, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 e articolo 1, commi 39 e 40, della legge 190/2012 - scadenza 31 ottobre 2013

Il giorno 21 ottobre 2013 alle ore 10:00, nella sede comunale, si è riunito l' O. I. V. Organismo Indipendente di Valutazione, organo monocratico, nella persona del Dott. Salvatore CORPORENTE, come nominato con Decreto Sindacale n. 24 del 09/07/2013, per la trattazione dell' ordine del giorno in oggetto.

Premesso:

- che l'Organismo Indipendente di Valutazione è stato nominato con Decreto del Sindaco n. 24 in data 09.07.2013, con decorrenza dal 15.07.2013, ed esercita, in piena autonomia ed indipendenza, le attività previste dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 150/2009; nonché tutte le funzioni e ogni altro compito ad esso assegnato dalle leggi, statuti e regolamenti comunali, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 36 bis "Organismo Indipendente di Valutazione O.I.V., commi 3) "Funzionamento", 4) "Compiti" e 5) "Report operativi", del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, introdotto con delibera n. 6/2013 del C.C. nella seduta del 21/01/2013 di approvazione del "Regolamento sui Controlli Interni";

- che sono interessati :

- il Segretario Comunale, Dott. Dott. Proc. Luigi Cupolo, anche per la funzione di Responsabile della Trasparenza attribuita con Decreto Sindacale n. 23/2013;
- il Responsabile della 1° Sezione – Affari Generali ed Istituzionali, Dott. Michele Ambrosino;

- che è stato informato :

- l'Assessore all'Azienda Comunale e Personale, Sig.ra Maria Capodanno.

Monitoraggio del lavoro flessibile 2012 - adempimenti ex articolo 36, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 e articolo 1, commi 39 e 40, della legge 190/2012 - scadenza 31 ottobre 2013

In riferimento agli adempimenti relativi all'ex articolo 36, comma 3, del dlgs 165/2001 e all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 190/2012, è stato predisposto un sistema di rilevazione telematica dei dati, reso accessibile sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica.

L'obbligo previsto per i destinatari delle predette disposizioni di legge potrà essere assolto con l'inserimento dei dati on-line. Non è necessario inviare comunicazioni per posta elettronica o in formato cartaceo in quanto le informazioni potranno essere elaborate solo con strumenti informatici.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso disponibile sul proprio sito il manuale d'uso con le istruzioni operative per l'inserimento on-line dei dati inerenti il monitoraggio online dei rapporti di lavoro flessibile (art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e i relativi adempimenti richiesti dagli O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) in materia di conferimento di incarichi dirigenziali (previsti dai commi 39 e 40 dell'articolo unico della legge 28 novembre 2012, n. 190).

L'inserimento dei dati sta avvenendo per fasi progressive in relazione alle varie tipologie di amministrazioni destinatarie. Il monitoraggio è stato progressivamente esteso alle altre amministrazioni - tra cui gli enti locali – destinarie della normativa.

Le tipologie di lavoro flessibile che sono oggetto della rilevazione sono:

- i contratti di lavoro a tempo determinato (d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368),
- gli incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato (art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001; art. 110, d.lgs. n. 267/2000, art. 15 – septies del d.lgs. n. 502/1992),
- i contratti di formazione e lavoro (art. 3 del d.l. n. 726/1984 convertito con modificazioni nella legge n. 863/1984, art. 16 del d.l. n. 299/1994, convertito con modificazioni nella legge n. 451/1994),
- i contratti di somministrazione di lavoro e le prestazioni di lavoro accessorio (D. Lgs. 276/2003);
- i contratti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001);
- gli accordi di utilizzazione di lavoratori socialmente utili (art. 36, comma 4, d.lgs. n. 165/2001).

Mentre sono esclusi dall'indagine:

- a) le collaborazioni occasionali;
- b) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione;
- c) gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell'ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni) per lavori, servizi e forniture;
- d) gli incarichi di docenza.

Il monitoraggio sostanzialmente è composto da tre fasi:

- 1) rilevazione della dotazione organica dell'Amministrazione/Ente;
- 2) rilevazione degli adempimenti e dei vincoli in materia di programmazione e finanza pubblica;
- 3) rilevazione delle tipologie contrattuali utilizzate;

ed avviene o mediante l'inserimento diretto di dati o mediante la risposta ad una serie di quesiti standard attraverso la selezione di una delle opzioni previste all'interno di un numero chiuso.

Conseguentemente a tali attività, l'applicazione informatica produce automaticamente il Rapporto informativo previsto dall'art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.

Si ricorda, inoltre, che sono tenute all'effettuazione del monitoraggio anche le amministrazioni per le quali nel corso del 2012 non sia rilevabile alcuno dei rapporti di lavoro flessibile monitorati.

Oltre a rimanere visibile lo specifico Report delle anomalie specificamente riferito al monitoraggio del lavoro flessibile 2012, come già detto, dalla procedura informatica di rilevazione viene altresì generato il file pdf del Rapporto informativo vero e proprio.

Tale rapporto dovrà essere trasmesso all' OIV. Il Rapporto, include tutte le sezioni compilate ed integra nel Report delle anomalie riscontrate degli appositi campi, per ciascuna di tali anomalie, ove gli organi di controllo (OIV) dovranno esprimere le proprie valutazioni al riguardo delle giustificazioni appositamente predisposte dall' amministrazione.

PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI ESTERNI DEGLI ENTI LOCALI

Sono cinque le norme in materia di pubblicazione degli incarichi esterni degli enti locali.

Ecco i riferimenti normativi.

1. Art. 3 comma 18 della Finanziaria 2008

I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

2. Art. 3 comma 54 della Finanziaria 2008

Modificato l'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che così diventa:

Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali e' previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi e' trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica

3. Art. 53 comma 14 del D.lgs. 165/2001; art. 15 del D. lgs. 33/2013

Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

4. Art. 11 comma 8 del D.lgs. 150/2009 - Pubblicazione su sito internet di incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

5. Anagrafe delle prestazioni. Circolare Funzione Pubblica n. 5 del dicembre 2006

L'interpretazione che la Funzione pubblica dà su quali dati inserire è particolarmente estensiva, tanto che l'istituto afferma che l'obbligo di comunicazione si riferisce a:

- tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Decreto legislativo n. 165 del 2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione; **al riguardo va evidenziato, altresì, il comma 6-quater dello stesso articolo, che prescrive che “le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis, 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione...”;**

- tutti gli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche, essendo la norma inserita nell'ambito dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/01.

MONITORAGGIO TIPOLOGIE DI LAVORO FLESSIBILE

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 19 settembre 2013 ha approvato un documento relativo al “monitoraggio delle tipologie di lavoro flessibile”, con indicazioni della Conferenza stessa per la compilazione da parte di Regioni e Province autonome.

Si ritiene utile ed opportuno riportare alcune considerazioni stralciate dal testo del predetto documento, in quanto applicabili agli obblighi di rilevazione per il comune.

<<< L'articolo 36, comma 3, del Decreto Legislativo n. 165/2001 prevede, al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, che entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.

I commi 39 e 40 dell'articolo 1, della Legge n. 190/2012, stabiliscono poi, al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui ai commi da 1 a 14

del presente articolo. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 39 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.

Con l'obiettivo di definire univoci indirizzi interpretativi sugli aspetti applicativi della normativa in esame e favorire un'omogeneità di attuazione da parte delle amministrazioni regionali, tenuto conto delle disposizioni contenute nel decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 31 luglio 2010, n. 122 nonché delle diverse deliberazioni delle sezioni regionali della Corte dei Conti, in sede consultiva, si conviene:

A) di escludere dal precitato monitoraggio, le fattispecie di seguito indicate:

- 1) i contratti stipulati con il personale esterno per il conferimento di incarichi (in qualità di responsabile o di addetto) presso le segreterie politiche con rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato e trattamento economico omnicomprensivo;**
- 2) i contratti stipulati con il personale esterno per il conferimento di incarichi (in qualità di responsabile o di addetto) presso le segreterie politiche con contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa;**
- 3) i contratti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, stipulati ai fini del conferimento di "incarichi di consulenza per adempimenti obbligatori di Legge", anche nel caso in cui l'obbligatorietà del conferimento discenda da disposizioni regionali.**

Tra l'altro per quanto riguarda i contratti di cui al suddetto punto 1) si evidenzia che la durata dei relativi rapporti, poiché superiore al massimo previsto dei tre anni, comporterebbe inevitabilmente una segnalazione di anomalie da parte del sistema. Per tali anomalie dovrebbero essere predisposte dall'amministrazione apposite giustificazioni da sottoporre alla valutazione degli organi di controllo (OIV).>>>.

La seduta viene tolta alle ore 12:30.

L'OIV si aggiorna a data da stabilire successivamente.

Il presente verbale, conformemente a quanto previsto dall'art. 36 bis, comma 3.3, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (riapprovato con delibera G.C. n. 94/2008 come modificato con delibera G.C. n. 44/2013), è sottoscritto dal componente verbalizzante dell'O.I.V., organo monocratico.



**A cura del Responsabile 1° Sezione – Affari Generali ed Istituzionali
dott. Michele Ambrosino**

l'O. I. V. dispone che :

- 1) Il verbale sia trasmesso in copia al Sindaco, all'Assessore all'Azienda Comunale e Personale, al Segretario Comunale, al Responsabile 1° Sez. – Affari Generali ed Istituzionali, al Responsabile 7° Sez. – Servizi Finanziari.
- 2) Il presente verbale sia pubblicato sul sito del Comune nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" – sotto-sezione di primo livello "Personale" – sotto-sezione di secondo livello "O.I.V. e responsabile misurazione performance".

Letto, confermato e sottoscritto, il componente dell'O.I.V. del Comune di Procida (Na), organo monocratico,

F.to Dott. Salvatore Corporente.